

# Possono i Comuni posare la fibra ottica per realizzare impianti di videosorveglianza?

di Angelo Carpani. Libero professionista, laureato in Ingegneria elettronica presso il Politecnico di Milano, esperto nella progettazione di impianti di videosorveglianza in ambito comunale

## Introduzione

Possono i Comuni posare la fibra ottica quale infrastruttura di rete di comunicazione per la realizzazione di impianti di videosorveglianza? La risposta è Sì, ma a determinate condizioni.

Il problema è stato sollevato dalla Prefettura di Pordenone nella nota n. 6104 emanata il 6 marzo 2017 dopo una segnalazione del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito abbreviato "MiSE").

Attenzione, qui si parla di "posa" e non di "utilizzo" della fibra ottica!

Data la complessità e la vastità della materia, lo scopo di questo articolo è di fare un po' di chiarezza sull'argomento, richiamando sinteticamente i punti principali della normativa che fa capo al D.Lgs. n.259/2003, noto come "Codice delle comunicazioni elettroniche" (di seguito abbreviato "Codice").

## La situazione normativa

Nel precedente articolo *Videosorveglianza e reti Wi-Fi tra "uso privato" e "uso pubblico"* (**essecome online n. 5/2018**) avevamo già chiarito che le reti in **Fibra Ottica** e le reti **Wireless** (operanti in banda Radiolan e Hiperlan), impiegate normalmente quali infrastrutture di rete negli impianti di videosorveglianza, rientrano tra i sistemi di comunicazione elettronica ad "**uso privato**", intendendo con esso che la rete deve essere utilizzata soltanto per trasmissioni riguardanti attività di propria competenza, con divieto di effettuare traffico per conto terzi (art.101 del Codice). La materia pertanto è disciplinata dal Titolo III del Codice "Reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato".

L'art.104 del "Codice" elenca le "attività" soggette alla cosiddetta "**autorizzazione generale**". È bene precisare che per "attività" si intende "installazione" o "esercizio" di una rete di comunicazione elettronica.



Tra le reti elencate nell'art.104 soggette ad "autorizzazione" generale compaiono (comma 1, lettera b) le reti di comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici (cioè **fibra ottica**), ad eccezione di quanto previsto dall'art.105, comma 2, lettera a).

Quest'ultimo, rinviando a sua volta all'art.99, comma 5, fa riferimento ai collegamenti realizzati nel proprio fondo o in più fondi dello stesso proprietario, possessore o detentore purché contigui, ovvero nell'ambito dello stesso edificio per collegare una parte di proprietà del privato con altra comune, purché non connessi alle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico. Quindi, in quest'ultimo caso, la rete di comunicazione è di "libero uso" senza necessità di "autorizzazione generale". Parti dello stesso fondo o più fondi dello stesso proprietario, possessore o detentore si considerano contigui anche se separati, purché collegati da opere permanenti di uso esclusivo del proprietario, che consentano il passaggio pedonale o di mezzi.

Quindi, in quest'ultimo caso, le reti di comunicazione sono di "libero uso" senza necessità di "autorizzazione generale".



### Le precisazioni del MiSE

Il MiSE, in risposta alle richieste di chiarimento da parte di alcune Prefetture, ha emanato una nota riguardo al significato giuridico ed alla portata da dare all'espressione "proprio fondo". Sull'argomento si è espressa in particolare la Direzione Generale per le Attività Territoriali di Roma (D.G.A.T.) del MiSE, con *nota DSGCERP – Div.II del 07/11/2017*.

Tale nota ha confermato di **non** ritenere applicabile il concetto di "proprio fondo" alle reti di comunicazione elettronica ad uso privato realizzate su supporto fisico, ad onde convogliate o in **fibra ottica** nello stesso fondo comunale per il collegamento di due o più parti (sedi amministrative) separate da opere permanenti quali le strade, piazze, parcheggi, ecc.

Precisamente, le reti di comunicazione elettronica installate nello stesso fondo comunale per il collegamento di due o più parti (sedi amministrative) separate da opere permanenti quali strade, piazze, parcheggi, ecc., non possono essere di "libero uso", mancando, nel caso più comune e generale, la contiguità tra le parti collegate. Tale contiguità, infatti, si realizzerebbe solo nel caso che le predette opere fossero di uso esclusivo del proprietario e non invece di libero uso da parte di tutti i privati cittadini.

Pertanto dette reti di comunicazione elettronica ad uso privato (reti di videosorveglianza, controllo accessi ztl, ecc.) se realizzate su supporto fisico, ad onde convogliate o in **fibra ottica** sono soggette ad "autorizzazione generale" ai sensi degli artt.99, 104 e 107 del "Codice".

### La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)

Ai sensi dell'art.107, comma 5, del "Codice", il Comune che intende espletare le attività ("installazione" o "esercizio") di cui all'articolo 104, comma 1, lettera b), è tenuto a presentare all'ufficio del MiSE preposto al rilascio del titolo abilitativo (Direzione Generale Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali – Divisione II **dgscerp.div02@pec.mise.gov.it**) una dichiarazione contenente l'intenzione di installare o porre in esercizio una rete di comunicazione ad uso privato conforme al modello riportato nell'allegato n.17 del "Codice" (art.107, comma 5), nonché tutta la documentazione annessa ivi indicata.

La suddetta dichiarazione costituisce la cosiddetta **SCIA** "Segnalazione Certificata di Inizio Attività" a seguito della quale il soggetto interessato è abilitato ad iniziare la propria attività a decorrere dall'avvenuta presentazione.

In base all'art.116 del "Codice" i contributi inerenti alle autorizzazioni generali, di cui all'articolo 107, sono riportati nell'Allegato 25.

Per il conseguimento di autorizzazioni generali per reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato, nonché per le richieste di variazione, è dovuto il pagamento di contributi:

- a - per l'**istruttoria** delle pratiche;
- b - per la **vigilanza**, ivi compresi le verifiche ed i controlli, sull'espletamento del servizio e sulle relative condizioni.

Ai sensi dell'art.32, comma 8, lettera c) dell'Allegato 25, l'entità dei contributi è stabilita nella misura del cinquanta per cento relativamente ai servizi di polizia degli enti locali.

Nell'art.102 del Codice sono stabilite le sanzioni (amministrative) per l'installazione o l'esercizio di una rete di comunicazione senza autorizzazione generale (comma 2), commisurate al periodo di esercizio abusivo accertato (comma 3), o in difformità dall'autorizzazione generale rilasciata (comma 4). È prevista anche una eventuale rimozione o sequestro dell'impianto stesso (comma 7) o sospensione, revoca, decadenza dell'autorizzazione generale (art.103 del Codice).

### E per le reti wireless?

Anche le reti wireless, nella formulazione originaria del Codice (art.104, comma 1, lettera c), numero 3), rientravano tra le reti soggette ad "autorizzazione" generale quali *sistemi che impiegano bande di frequenze di tipo collettivo senza alcuna protezione, relativi all'installazione o esercizio di reti locali radiolan o hiperlan al di fuori del proprio fondo.*

Il Codice prevedeva diversi allegati per l'ottenimento dell'autorizzazione generale per reti private (come ad es. l'Allegato n.17 per la fibra ottica), ma nel caso degli apparati wireless Radiolan e Hiperlan (art.104, lettera c, numero 3), fra l'altro molto diffusi, non erano stati stabiliti né i contributi, né previsti i moduli/allegati da compilare (anche se alcuni Ispettorati Territoriali avevano rimediato alla "svista" del Legislatore).

Come è stato risolto il problema? Con l'art.69 del D.Lgs. n.70/2012, di modifica del "Codice", è stato soppresso il numero 3) della lettera c) del comma 1 dell'art.104, e in base all'art.70, sempre dello stesso decreto di modifica, le reti in tecnologia radiolan/hiperlan sono di libero uso e pertanto per l'installazione o l'esercizio di tali reti non deve essere più richiesta l'autorizzazione generale!